



CITTÀ DI RACALE

Provincia di Lecce

Settore Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 (deliberazione G.c. n. 63 del 13.11.2020 - contributo Fincovid19)

BANDO PUBBLICO (determinazione R.G. 1182 del 30 novembre 2020)

Il Responsabile del Settore I

Premesso che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 63 del 13.11.2020, ha stabilito di destinare una quota parte del fondo messo a disposizione dalla Regione Puglia con deliberazione G.r. n. 1724 del 22.10.2020 relativa al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11, l. n. 431/1998, in favore dei soggetti che, a causa della riduzione del reddito connessa all'epidemia da Covid 19, non hanno liquidità sufficiente per far fronte al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori nel periodo marzo-maggio 2020 (complessivi € 500,00);

Vista la determinazione R.G. n. 1182 del 30.11.2020 che approva lo schema di bando e il modello di domanda con relativi allegati;

AVVISA

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al suddetto contributo "Fincovid19)", nel rispetto dei requisiti e modalità che seguono:

Art. 1 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per l'accesso al contributo c.d. "Fincovid_a)", i soggetti, **conduttori di immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio di Racale e presso il quale sono residenti**, in possesso di **ISEE non superiore a € 35.000,00** e che abbiano subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, **una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente** e che **non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori**.

Si precisa che:

1. In ottemperanza al disposto della l.r. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari del contributo potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
 - genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

2. Ai fini della determinazione del reddito, oltre all'imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 2019, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e, della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).
3. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e da altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.
4. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
5. Sono escluse dal contributo:
 - le domande presentate da soggetti il cui nucleo familiare non abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell'alloggio nel periodo per il quale viene richiesto il contributo;
 - le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore, o che abbia la residenza nello stesso alloggio del locatore;
 - le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così

come definito dalla L.r. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i..

6. Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale). A tal proposito si precisa che per superficie utile si intende la superficie di pavimento degli alloggi (comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all'alloggio) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi (Decreto Ministeriale n. 801 del 10.5.1977).

I requisiti di ammissione e l'assenza di cause di esclusione dovranno essere dichiarati e/o autocertificati mediante compilazione dell'apposito modulo di domanda allegato al presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, allegando altresì idonea documentazione probatoria, come da modello di domanda.

L'Ufficio competente, acquisite le domande e verificato il possesso dei requisiti, redigerà la graduatoria in ordine cronologico di arrivo della domanda.

Il contributo sarà quantificato pari all'ammontare dei canoni di locazione dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e comunque fino al limite massimo di € 500,00

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con il contributo per il sostegno alle locazioni annualità 2019. Pertanto, saranno esclusi dal contributo di cui al presente bando i soggetti che risultino beneficiari di contributo per il sostegno alle locazioni, annualità 2019, di cui alla determinazione R.G. n. 1162 del 25.11.2020, pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente in data 25.11.2020.

Art. 2 - Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda, dovrà essere redatta in carta semplice, sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sulla base del modulo predisposto dall'Ente e allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet dell'Ente.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati, dovrà essere presentata al Comune di Racale, Ufficio Protocollo ovvero in modalità telematica all'indirizzo PEC affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it, entro il termine perentorio del giorno **21 dicembre 2020 alle ore 12:00.**

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. Certificazione ISEE 2020 da cui risulti ISEE non superiore a € 35.000;
3. Copia del contratto di locazione con validità di registrazione anno 2020;
4. Copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare (redditi 2019);
5. Copia di visura catastale dell'immobile.

La domanda, secondo il modello allegato, dovrà contenere autodichiarazione dalla quale risulti:

- di aver subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente;
- di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- cittadinanza;
- residenza;
- identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile;
- composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
- adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;
- eventuale stato di invalidità dei componenti familiari;
- che i membri del nucleo familiare non possiedono altri immobili adibiti ad uso abitativo e adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
- che i membri del nucleo familiare non risultano assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;
- che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado odi matrimonio con il locatore;
- che i componenti il nucleo familiare (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico, ai fini IRPEF, relativamente all'anno 2020):
 - non hanno titolarità all'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 – lett. c) della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia

- accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inabitabilità dell'alloggio;
- non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - non hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
- che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l'alloggio sia accatastato con caratteristiche di edilizia economica e popolare anche per quanto attiene alla superficie utile che risulta non superiore a 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (per i nuclei familiari composti da più di sei persone la Su non potrà superare 150 mq) – *per Superficie utile si intende la misura di tutta la superficie interna dell'intero alloggio – compresi vani e accessori - al netto delle murature;*
- che, il reddito imponibile complessivo anno 2019 è pari ad €____(in lettere euro _____) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:
- a)Certificazione Unica 2020, nel quadro Dati fiscali, indicare il rigo 1 o il rigo 2;
 - b)Mod. 730/2020 (redditi 2019), indicare il rigo 11, Quadro 730-3;
 - c)Mod. Unico P.F. 2020, indicare il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.

La domanda non completa degli allegati, o priva delle autocertificazioni obbligatorie, oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini prescritti è irricevibile.

Le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio Istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni, ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute **nel termine perentorio del 21/12/2020, ore 12:00**, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, il Comune provvede a effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando a campione le domande ammesse a contributo e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l'erogazione del contributo.

L'effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell'Ente Comune per tassazione, imposte e tributi. Pertanto, in caso di accertamento di morosità del beneficiario, l'Ufficio è autorizzato a trattenerne, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato al beneficiario moroso.

Il bando e i modelli da utilizzare per l'istanza sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.racale.gov.it. Per informazioni di maggior dettaglio contattare l'Ufficio ai seguenti recapiti telefonici: Tel.0833.902343-0833.902341.

Racale, 1 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore
dott. Sebastiano D'Argento